Disegni e modelli

Guida alla tutela nazionale, europea e internazionale

CAMERA DI COMMERCIO
PADOVA
il futuro a portata di impresa

Le immagini presenti nella Guida sono utilizzate a scopo puramente illustrativo e sono state acquisite da fonti online che ne consentono il libero utilizzo.

Indice

Cos'è un disegno o modello? 5

Cosa si intende per prodotto o una sua parte?
Perché registrare un disegno o modello? 6

Quanto dura la registrazione e dove ha validità?
Chi può registrare un disegno o modello? 7

Quali sono i requisiti per la registrazione?
Come si verifica la novità di un disegno o modello? 8

Come si classificano i disegni e modelli?
Cosa accade se il disegno o modello che si intende registrare è stato già divulgato? 9

In quali territori è possibile registrare un disegno o modello?10

Come si registra un disegno o modello in Italia? 11

FOCUS: Modalità e costi del deposito dei disegni e modelli nazionali tramite
la CCIAA di Padova13

Come si registra un disegno o modello dell'Unione Europea? 15

Cosa si intende per disegno o modello dell'Unione Europea non registrato?16

Come si registra un disegno o modello a livello internazionale? 17

Cosa succede se non si estende la protezione del disegno o modello anche all'estero?
A chi rivolgersi per assistenza professionale nella registrazione di un disegno/modello? 18

Processo di deposito di un disegno o modello in Italia 19

Cos’è un disegno o modello?

Ai sensi dell’art.31 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs n. 30/2005, d’ora in poi CPI), possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli, l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.
Il disegno o modello industriale, conosciuto nel linguaggio comune anche con il termine design, afferisce ai campi di espressione più disparati, dall’artigianato all’arredamento, dalla moda ai gioielli, dai motivi dei tessuti al packaging, dai veicoli alle strutture architettoniche e tanto altro ancora, costituendo un importante componente identitaria del prodotto, in quanto ne determina l’attrattiva estetica e commerciale.
Nel disegno il prodotto è tipicamente rappresentato in modo bidimensionale, mentre nel modello la rappresentazione è tridimensionale. In ogni caso, la tutela giuridica si riferisce all’aspetto esteriore del prodotto e non alle eventuali caratteristiche tecniche o funzionali, tutelabili attraverso altri strumenti di Proprietà industriale, ricorrendone i presupposti.





Il Designer: architetto del quotidiano tra estetica e funzionalità

In un mondo sempre più attento all'estetica e alla funzionalità, la figura del designer emerge come un vero e proprio architetto del quotidiano, un professionista in grado di plasmare gli oggetti e i servizi che ci circondano. Non si tratta solo di bellezza, ma di un processo complesso che unisce creatività, ingegneria e una profonda comprensione del mercato.
Il disegno industriale, espressione che racchiude l'essenza dell'attività del designer, va ben oltre la semplice bozza su carta. Implica l'ideazione, la progettazione, la produzione e la comunicazione di un'infinita varietà di elementi, allo scopo di veicolare un prodotto esteticamente gradevole e funzionalmente impeccabile.
Un buon designer non si limita alla forma, ma considera attentamente il posizionamento del prodotto sul mercato, le strategie di comunicazione, il packaging, le tecniche di produzione e l'uso di materiali innovativi.
Questa visione a 360 gradi è ciò che trasforma una semplice idea in un oggetto di successo, che merita di essere tutelato attraverso il ricorso agli strumenti di protezione legale della Proprietà intellettuale.



Cosa si intende per prodotto o una sua parte?

Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
E' "complesso" il prodotto formato da più componenti, che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e il nuovo montaggio del prodotto (art. 31, commi 2 e 3, CPI).

Perché registrare un disegno o modello?

I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione (art. 38 CPI): ciò significa che il titolare avrà il diritto esclusivo di utilizzo del disegno/modello e di divieto nei confronti di terzi non autorizzati. L'utilizzo è riferito a un ampio spettro di azioni, dalla produzione alla commercializzazione, fino all'importazione e all'esportazione. I vantaggi della registrazione sono anche indiretti. Il disegno/modello registrato, infatti, acquisisce lo status di bene economico immateriale, suscettibile di valutazione e valore commerciale e di possibili flussi di reddito, grazie alla concessione di licenze, agli accordi di cessione, ai partenariati e all'internazionalizzazione.

Industrie ad alta intensità di diritti di Proprietà intellettuale e performance economica nell'Unione europea

Le industrie che fanno ricorso intensivo ai diritti di Proprietà intellettuale generano, direttamente o indirettamente, oltre 81 milioni di posti di lavoro nell'UE (quasi quattro posti di lavoro su dieci), pari al 39,4%. Inoltre, il contributo di queste industrie al PIL dell'UE è pari al 47,1% del prodotto interno lordo totale, per un valore di 6.400 miliardi di Euro. Questi i dati dell'edizione 2022 dello studio sulle industrie ad alta intensità di diritti di Proprietà intellettuale e sulla performance economica nell'Unione europea, condotto da EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti) ed EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà intellettuale). Il rapporto evidenzia, inoltre, che più dell'80% delle importazioni e delle esportazioni dell'UE, è generato da industrie ad alta intensità di diritti di Proprietà intellettuale, producendo un avanzo commerciale di 224 miliardi di Euro e contribuendo, in tal modo, a mantenere un equilibrio nel commercio estero dell'UE.

Quanto dura la registrazione e dove ha validità?

In Italia e in Europa, la registrazione tutela il disegno o modello per 5 anni dalla data di deposito della domanda, rinnovabili, di quinquennio in quinquennio, fino a un massimo di 25 anni. Una volta trascorso il termine massimo della tutela, il disegno o modello diviene di pubblico dominio e quindi liberamente riproducibile da terzi, ma non può essere più registrato in quanto ormai privo dei requisiti di novità e carattere individuale.
Il disegno ha validità, inoltre, nell'ambito geografico in cui è richiesta la tutela. Tuttavia, ai sensi della Convenzione di Unione di Parigi del 1883, è stabilito che chiunque depositi in un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione una domanda di registrazione di un disegno o modello, ha diritto di richiedere, entro 6 mesi dal primo deposito, l'estensione della privativa in altri Paesi della Convenzione, con l'effetto di retrodatare la data effettiva di deposito estero alla data del deposito prioritario (cd. diritto di priorità).





Chi può registrare un disegno o modello?

Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa. Inoltre, salvo patto contrario, la registrazione del disegno o modello che sia opera di un dipendente nell'ambito delle proprie mansioni, compete al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente a essere riconosciuto come autore e a ottenere l'inserimento del proprio nome nell'attestato di registrazione (art. 38, commi 2 e 3, CPI).
La domanda di registrazione di un disegno o modello può essere presentata direttamente dal richiedente/titolare oppure tramite un Avvocato o un Consulente in Proprietà Industriale, formalmente incaricato, che agisce in nome e per conto del richiedente e lo rappresenta di fronte agli Uffici preposti.

Quali sono i requisiti per la registrazione?

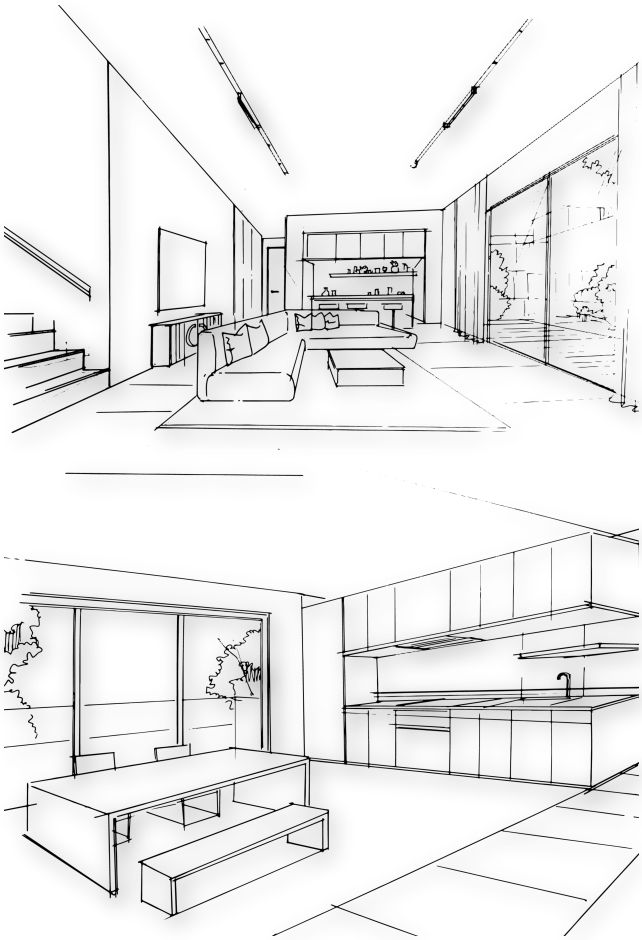
Novità (art. 32 CPI): un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda o prima dell'eventuale priorità, con la precisazione che si reputano identici, i disegni o modelli le cui caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Il requisito di novità è da intendersi in senso assoluto, non legato al territorio in cui si richiede la tutela.

Carattere individuale (art. 33 CPI): il disegno o modello ha carattere individuale quando suscita nell'utilizzatore informato, un'impressione generale differente da quella derivante da qualsiasi altro disegno o modello anteriore. L'utilizzatore è inteso, quindi, come il soggetto astratto in grado di cogliere il livello creativo del prodotto e di percepire gli aspetti di differenziazione. Anche questo requisito, come quello della novità, è assoluto e non limitato territorialmente.

Liceità (art. 33-bis CPI): non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Come si verifica la novità di un disegno o modello?

Prima del deposito è consigliabile svolgere una ricerca di anteriorità, al fine di limitare il rischio di ledere diritti anteriori di terzi. Per far questo è possibile consultare, oltre a fonti libere e pubblicazioni di settore, le banche dati specialistiche in materia, ad accesso gratuito, come: Design View, banca dati contenente più di 20 milioni di disegni e modelli provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e non solo; Hague Express Database, banca dati sui disegni e modelli internazionali registrati e sulle domande presentate presso la WIPO; Banca dati UIBM, database nazionale contenente le domande di disegno/modello depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.



Come si classificano i disegni e modelli?

Per l'inquadramento dei prodotti tutelabili attraverso una domanda di disegno/modello industriale, è possibile consultare, ai fini del deposito e dell'indicazione in domanda, la Classificazione Internazionale di Locarno, adottata l'8 ottobre 1968 con l'Accordo di Locarno, che rappresenta il sistema di classificazione internazionale dei disegni e modelli, articolato in 32 classi di prodotti. La consultazione può essere fatta tramite la banca dati Design Class.

Cosa accade se il disegno o modello che si intende registrare è stato già divulgato?

Ai sensi dell'art. 34 CPI, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto della registrazione o se è stato esposto, messo in commercio o reso pubblico prima della data di presentazione della domanda di registrazione o dell'eventuale priorità. Non si considera reso accessibile al pubblico il disegno/modello che è stato rivelato al terzo sotto vincolo di riservatezza, né il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un terzo in virtù di informazioni o atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione o di priorità. Non costituisce, infine, divulgazione, l'eventuale abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa che abbia avuto l'effetto di rendere pubblico il disegno/modello nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità.





Il dilemma tra divulgazione e tutela: periodo di grazia e segretezza

Il periodo di grazia è un'opportunità preziosa per i titolari di un nuovo design perché consente loro di divulgare la propria creazione prima di formalizzare la domanda di registrazione. In Italia e nell'UE, questo periodo si estende per 12 mesi. Ciò significa che, se un design viene reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda, tale divulgazione non pregiudica i requisiti di novità e individualità necessari per la registrazione. Ciò permette ai designer di testare il mercato, raccogliere feedback o presentare il proprio lavoro a potenziali partner, senza timore di perdere la possibilità di proteggerlo legalmente.
A differenza del periodo di grazia, la "segretezza" del design è una strategia che mira a mantenere l'opera sconosciuta al pubblico per un periodo di tempo dopo il deposito della domanda. In alcuni sistemi, come quello comunitario, è possibile differire la pubblicazione del design fino a un massimo di 30 mesi dal deposito. Questa opzione offre un vantaggio strategico: impedisce ai concorrenti di venire a conoscenza del design appena registrato, consentendo all'azienda di preparare il lancio sul mercato e consolidare la propria posizione senza rischi immediati di imitazione. Tuttavia, è fondamentale comprendere che, durante il periodo di segretezza, il titolare potrebbe non essere in grado di far valere i propri diritti contro terzi e contro eventuali contraffazioni fino alla pubblicazione effettiva del design.

In quali territori è possibile registrare un disegno o modello?

Un disegno o modello è registrabile in tutti i Paesi che prevedono la tutela dei modelli industriali e quindi quasi in tutto il mondo. Come per i marchi di impresa e per i brevetti, non esiste una “protezione mondiale”: ogni Paese, infatti, prevede delle procedure distinte e delle tasse specifiche per la registrazione dei disegni e modelli. Alcuni Stati hanno aderito a degli accordi per cui è possibile, con un’unica domanda, ottenere un’unica registrazione (es. disegno/modello dell’Unione Europea) oppure tante registrazioni quanti sono i Paesi scelti (es. disegno/modello internazionale).

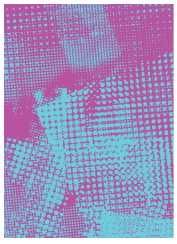
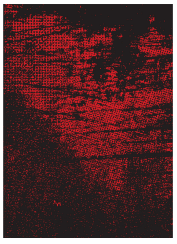
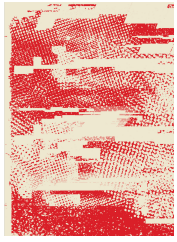


Come si registra un disegno o modello in Italia?

E’ competente a concedere la registrazione di un disegno o modello nazionale, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iter amministrativo si avvia con il deposito della domanda, che può avvenire telematicamente attraverso il portale dei servizi online dell’UIBM oppure in modalità cartacea presso una qualsiasi Camera di Commercio (modulistica cartacea). E’ obbligatorio allegare alla domanda la riproduzione grafica del disegno/modello, mediante immagini nitide e ordinate (es. fotografie, disegni, immagini riprodotte con strumenti digitali).

È possibile, inoltre, con un’unica domanda, depositare più disegni e modelli (cd. disegno/modello multiplo), senza limiti numerici, purché questi appartengano alla stessa classe della Classificazione internazionale di Locarno. Si può anche richiedere il differimento della pubblicazione del disegno/modello fino a 30 mesi dalla data di deposito o di priorità.

In fase di deposito è necessario sostenere i costi di tassazione, che variano a seconda che si tratti di un disegno o modello singolo o di un disegno o modello multiplo e a seconda della tipologia di deposito prescelto, se online o cartaceo.

Al deposito segue la verifica di ricevibilità da parte dell’UIBM, che accerta che la domanda sia stata compilata negli elementi essenziali e che siano state pagate regolarmente le tasse e verifica formalmente che il disegno o modello rispetti i requisiti di legge e che le immagini presentate siano chiare e idonee a stabilire i limiti della tutela. Non è previsto un esame di merito: tuttavia un’azione di nullità per mancanza di novità o carattere individuale è sempre possibile, laddove si ravvisi una lesione di diritti di terzi, oltre al ricorso agli strumenti di tutela legale. Pertanto essere consapevoli della novità e del carattere individuale del proprio disegno o modello, consente di valutare gli esiti della presentazione della domanda e la relativa difendibilità.

La registrazione del disegno o modello nazionale, infine, è valida per i primi 5 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Per mantenere in vita il disegno o modello registrato, il titolare è tenuto a corrispondere gli importi delle tasse di mantenimento, tramite modello F24 - Versamenti con elementi identificativi. Le tasse relative ai quinquenni successivi al primo, devono essere pagate anticipatamente ogni cinque anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorsi i termini di scadenza, il pagamento è ancora ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora. Se il titolare non effettua il pagamento delle tasse entro l’ultimo giorno utile, il titolo è dichiarato decaduto.

Approfondimenti sulla registrazione dei disegni/modelli in Italia.

Il Codice di autodisciplina e il Giurì del design

L'Associazione per il Disegno Industriale (ADI), fondata nel 1956, è un'organizzazione che riunisce designer, imprenditori, ricercatori, critici e giornalisti, con l'obiettivo di promuovere e tutelare le opere di design italiane. Oltre a fornire una tutela legale, l'ADI offre un sistema di giudizio parallelo basato sul Codice di autodisciplina del design. Il Codice si fonda sul principio che le creazioni di disegno industriale debbano essere realizzate con prestazioni proprie, senza imitazioni o comportamenti sleali, definendo e sanzionando le attività in contrasto con tali principi. Sono considerati sleali e devono essere evitati, l'imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui, in particolare la ripresa di una prestazione senza apporto originale o innovativo. Inoltre, deve essere evitata l'imitazione e lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui, soprattutto quando tali comportamenti possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti. Il Codice è vincolante per progettisti, produttori e altri operatori che lo abbiano accettato o vi abbiano fatto un riferimento inequivoco.
Per garantire il rispetto di questi principi, l'ADI e Confindustria hanno istituito nel 1992 il Giurì del design. Questo organismo ha lo scopo di supportare i soggetti che necessitano di tutelare i propri prodotti di design, garantendone l'originalità e fornendo tutela contro imitazioni o comportamenti sleali. Il progettista, il produttore e il consumatore di prodotti di disegno industriale possono presentare istanza al Giurì, direttamente o tramite le associazioni di appartenenza.
Le decisioni del Giurì, che ha sede a Milano presso l'ADI, sono definitive. Sebbene non costituiscano un vincolo giuridico equiparabile a una sentenza giudiziaria, esse rappresentano un parere autorevole che mira a tutelare le opere di design industriale in via stragiudiziale. La procedura dinanzi al Giurì offre il vantaggio di costi più contenuti e tempistiche più rapide rispetto alla giustizia ordinaria. Il Giurì può anche esprimere pareri su questioni riguardanti la protezione giuridica del disegno industriale, anche su richiesta dell'Autorità giudiziaria ordinaria.



FOCUS: Modalità e costi del deposito dei disegni e modelli nazionali tramite la CCIAA di Padova

Le domande cartacee di registrazione dei disegni o modelli nazionali possono essere depositate presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Padova, previo appuntamento.



Per prenotare un appuntamento:
- scrivere a brevetti@pd.camcom.it
- telefonare al numero 049.8208143
- compilare il seguente form

La consegna della documentazione può essere effettuata direttamente dal richiedente (o da un suo delegato munito di formale delega) oppure tramite un Consulente in Proprietà Industriale o un Avvocato formalmente incaricato.

Documentazione richiesta

- **Modulo di domanda**, compilato al computer, stampato e firmato in originale ed eventuali fogli aggiuntivi. I moduli utilizzabili e scaricabili, differiscono a seconda che la domanda sia presentata dal richiedente oppure tramite un Avvocato o un Consulente in Proprietà industriale.

- **Allegato obbligatorio**: riproduzione grafica del disegno o modello, debitamente firmata, eseguita a mano oppure ottenuta mediante fotografia, stampa o processo analogo e impressa su carta bianca di formato A4. Le pagine delle tavole da disegno devono essere numerate progressivamente. Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del disegno/modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati. E' possibile anche depositare i disegni in forma provvisoria e sciogliere la riserva entro due mesi dalla presentazione.

- **Documenti facoltativi**: descrizione, rivendicazioni, designazione d'inventore, autorizzazione o atto di cessione, documento di priorità con traduzione in lingua italiana.

- **Lettera d'incarico**: solo se il deposito avviene tramite Avvocato o Consulente in Proprietà industriale, formalmente incaricato.

- **Delega al deposito**: solo se la consegna della documentazione viene effettuata tramite una persona delegata.

Costi

Diritti di segreteria a favore della CCIAA di Padova	Euro 40,00 (possono essere pagati anticipatamente a mezzo SIPA oppure allo sportello con bancomat o carta di credito) oppure Euro 43,00 in caso di richiesta copia autentica cartacea
Tasse di deposito nazionale	Euro 100,00 per disegno/modello singolo oppure Euro 200,00 per deposito multiplo Da pagare tramite modello F24 - Versamenti con elementi identificativi consegnato dall'Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Padova dopo la presentazione della domanda. Il deposito sarà effettivo all'avvenuto pagamento dell'F24
Solo in caso di richiesta **copia autentica cartacea**	Una marca da bollo da Euro 16,00 ogni 4 fogli
Solo in caso di **lettera di incarico**	Una marca da bollo da Euro 16,00 da applicare sulla lettera di incarico

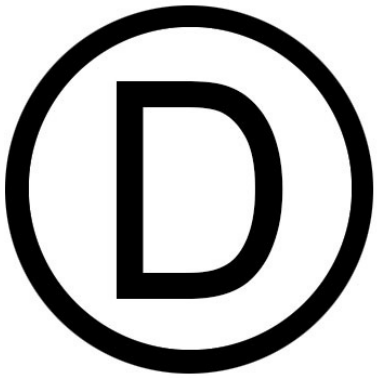
Per maggiori approfondimenti sul deposito dei disegni/modelli nazionali visita il sito della Camera di Commercio di Padova.





Come si registra un disegno o modello dell’Unione Europea?

La registrazione europea è una soluzione molto utile nel caso in cui il proprio mercato abbia almeno un’estensione comunitaria. Il disegno o modello dell’Unione Europea, infatti, vale in tutti i 27 Paesi UE e viene gestito con un’unica pratica. L’Ufficio competente è l’EUIPO, con sede ad Alicante in Spagna e il deposito avviene prevalentemente in modalità telematica tramite la relativa piattaforma. Per maggiori approfondimenti visita il sito dell’Ufficio Europeo.

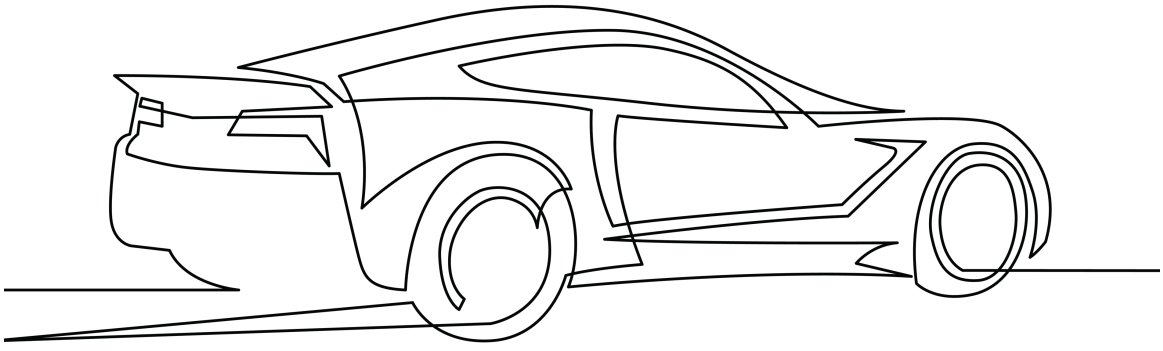


La riforma europea del design

L'8 dicembre 2024 è entrata in vigore la riforma del diritto europeo dei disegni e modelli, con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/2822 e della Direttiva (UE) 2024/2823. Questa riforma, attesa da tempo, introduce significative novità che mirano ad aggiornare la protezione del design all'era digitale e tecnologica.
Le disposizioni di base del Regolamento sono in vigore dal 1° maggio 2025, mentre i regolamenti delegati e di esecuzione dal 1° luglio 2026. I Paesi membri dell'UE avranno tempo fino a dicembre 2027 per adeguare la propria normativa interna alla nuova Direttiva.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'ampliamento della definizione di disegno o modello, ora chiamato disegno o modello dell’UE. La protezione si estende per includere nuove forme rese possibili dal progresso tecnologico. In particolare, il design proteggibile può riguardare "l'aspetto di un prodotto come risulta da caratteristiche..." comprensive di "movimento, transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche". I prodotti potranno anche essere "in forma non fisica" e includere "la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno", oltre alle "interfacce grafiche utente". I diritti esclusivi conferiti dal design si estenderanno anche a impedire "la copiatura o la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o il modello". È stato inoltre introdotto un **nuovo simbolo** (una **D all’interno di un cerchio**) per informare che un design è registrato. Questo simbolo potrà essere accompagnato dal numero di registrazione o da un collegamento ipertestuale ai riferimenti di iscrizione nel registro.
Nell’ottica della semplificazione viene abolito il requisito dell'unità di classe per le domande multiple. Precedentemente, la possibilità di depositare un'unica domanda per più modelli era condizionata all'appartenenza di tutti i modelli alla medesima classe di prodotti della Classificazione di Locarno. Questo vincolo è ora eliminato e viene introdotto un limite tecnico al numero di modelli depositabili con una singola domanda, fissato a 50.
Le tasse di deposito (importi a partire da Euro 350,00) subiscono un aumento, in particolare per il terzo e il quarto periodo di rinnovo, considerando che la durata massima dei modelli è di 25 anni, suddivisi in cinque periodi quinquennali rinnovabili. Tasse complete qui.
Infine, è stato esplicitato il cumulo di protezione tra design e copyright, concetto già sviluppato dalle decisioni della Corte di Giustizia. Un design registrato sarà ammesso alla protezione offerta dal diritto d'autore fin dalla sua creazione, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore. In Italia questa possibilità di cumulo è già prevista.
Riforma europea completa.

Cosa si intende per disegno o modello dell’Unione Europea non registrato?

Un disegno o modello dell’Unione Europea non registrato è un disegno o modello che soddisfa i requisiti della normativa europea in materia e che è stato divulgato al pubblico, ma non è oggetto di formale registrazione. La durata del disegno o modello non registrato è di: 12 mesi dalla data di pubblicazione/divulgazione, nel caso in cui si intenda poi procedere con la registrazione; 36 mesi dalla data di pubblicazione/divulgazione nel caso in cui si intenda non procedere con la registrazione. Ciò significa che se oggi viene realizzato un prodotto dotato dei requisiti previsti per la registrazione come disegno o modello UE e viene pubblicato, pur senza fare nulla, si godrà nel territorio comunitario del cosiddetto “design comunitario non registrato”.
Successivamente si può decidere di: presentare domanda di registrazione entro 12 mesi senza perdere il requisito di novità o non effettuare la registrazione e godere della tutela per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di pubblicazione/divulgazione.
La tutela del disegno o modello non registrato ha alcuni vantaggi perché non prevede costi o procedure amministrative di deposito, ma ha anche degli svantaggi come: la limitazione territoriale della tutela all’ambito UE; la durata temporale ridotta della protezione rispetto a quella accordata a un disegno/modello registrato (3 anni vs 25 anni); al titolare viene, infine, riconosciuto il diritto di utilizzo esclusivo del disegno e di divieto a terzi, solo nel caso in cui l’utilizzazione contestata derivi da copiatura.



Come si registra un disegno o modello a livello internazionale?

La registrazione internazionale dei disegni o modelli prevede un iter unificato che consente, con un'unica domanda depositata presso la WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra, in Svizzera), di tutelare disegni e modelli nei Paesi aderenti al Sistema dell'Aia (69 Stati). La registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi designati, ognuno dei quali può effettuare l'esame sostanziale della domanda ed eventualmente rifiutare la protezione del disegno/modello presentato. Non si otterrà, quindi, un unico titolo, come avviene con il disegno/modello dell'Unione Europea, ma più titoli derivanti da una procedura unitaria. A differenza di quanto avviene nel sistema dei marchi internazionali, inoltre, non è necessario depositare in precedenza un disegno o modello nazionale di base. Con una stessa domanda può essere richiesta la protezione fino a un massimo di 100 disegni o modelli ("modello multiplo").
La registrazione internazionale semplifica anche la gestione della domanda poiché le modifiche successive o i rinnovi possono essere richiesti sempre tramite la WIPO. Le tasse, in franchi svizzeri, variano a seconda del numero dei disegni depositati e dei Paesi presso i quali si richiede la tutela. Per conoscere i costi, è possibile consultare "Fee Calculator".



Cosa succede se non si estende la protezione del disegno o modello all'estero?

Diversamente da quanto previsto per i marchi, è possibile effettuare un'estensione territoriale della domanda di protezione del disegno/modello solo ed esclusivamente entro 6 mesi dalla data del primo deposito. Ciò significa che se si è titolari di una domanda per disegno o modello nazionale o UE e non si provvede a un'estensione all'estero della stessa entro i primi 6 mesi, successivamente non sarà più possibile effettuarla e il prodotto risulterà esclusivo solo all'interno dei confini nazionali o comunitari, mentre all'estero sarà liberamente riproducibile (ma non registrabile da terzi).

A chi rivolgersi per assistenza professionale nella registrazione di un disegno/modello?

Non è obbligatorio farsi assistere professionalmente o farsi rappresentare per la registrazione di un disegno/modello. Si può, pertanto, decidere di agire direttamente, depositando, da richiedente, la domanda. Se, invece, si intende conferire la rappresentanza a un professionista, è possibile incaricare formalmente un Avvocato oppure un Consulente in Proprietà industriale, che agisce in nome e per conto del richiedente di fronte agli Uffici preposti.
Per assistenza pratica alle imprese e ai privati, ma anche per diffondere il più possibile l'informazione in materia di Proprietà intellettuale e offrire servizi di primo ausilio all'utenza, sono nati in tutta Europa anche i centri di informazione PIP (Patent Information Point) e PATLIB (Patent Library), accreditati presso gli Uffici nazionali, in grado di prestare assistenza specialistica in materia brevettuale e altri servizi che possono estendersi ai marchi, ai disegni e modelli e ad altri diritti di Proprietà industriale.

La Scuola Italiana Design di Padova

La Scuola Italiana Design (SID) nasce a Padova nel 1991 ed è la prima Istituzione specializzata in design industriale nell'area del Nord-Est italiano. Oggi è Istituto Accademico Afam riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca e Dipartimento Educational del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Visionary District. La SID offre un percorso formativo triennale e la possibilità di conseguire il diploma accademico di primo livello in "design e comunicazione", equiparabile a una laurea triennale.
Da settembre 2025, la SID ha sede all'interno del Centro Direzionale "La Cittadella" di Padova, in Via Masini 8. Il progetto, promosso dalla Camera di Commercio di Padova, rappresenta un'evoluzione strategica per la scuola e per l'intero ecosistema di Galileo Visionary District.



Da: https://www.scuolaitalianadesign.com/

Processo di deposito di un disegno o modello in Italia

Ideazione del design e verifica requisiti di registrabilità: novità, carattere individuale, liceità

Ricerca di anteriorità (consigliata) su banche dati specialistiche

Deposito della domanda in modalità telematica attraverso il portale dei servizi online dell'UIBM oppure cartacea tramite le CCIAA e pagamento dei costi previsti

Periodo di grazia: se il design è stato divulgato nei 12 mesi precedenti al deposito, non sono pregiudicati i requisiti di novità e carattere individuale

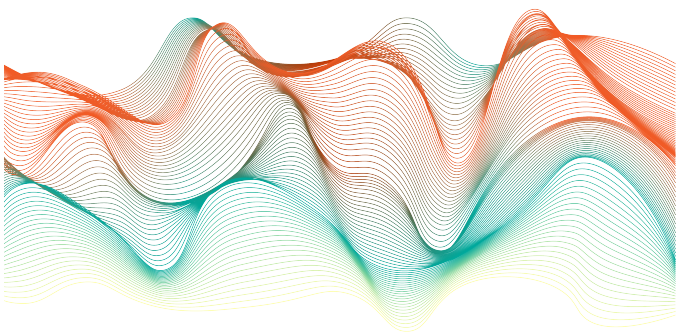
Registrazione del design, ad esito positivo dell'esame UIBM

Validità della registrazione: cinque anni dal deposito, rinnovabili fino a un massimo di 25 anni

Estensione extra-nazionale: entro 6 mesi dal deposito nazionale possibilità di estendere la protezione del design in altri Paesi e/o ambiti geografici, con diritto di priorità

Mantenimento in vita del disegno/modello attraverso il versamento delle tasse di rinnovo, da pagare anticipatamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda

In alternativa al deposito italiano con o senza successive estensioni, è possibile effettuare direttamente il deposito di una domanda di disegno/modello UE e/o di una domanda di disegno internazionale e/o il deposito di domande nazionali negli Stati di interesse



Ufficio Marchi e Brevetti
Camera di Commercio di Padova
Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - 35137 Padova
Tel. 049.82.08.143
Email **brevetti@pd.camcom.it**
www.pd.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO
PADOVA
il futuro a portata di impresa